



CITTA' DI FERMO

ATTO DI CONSIGLIO DEL 30-06-2021, n. 45

Oggetto:
Approvazione tariffe Tari 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00, si è riunito nella Sala dei Ritratti presso il Palazzo dei Priori, il Consiglio in seduta Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati ed in carica ne risultano presenti 28 ed assenti 5, come segue:

Acito Luigi	Assente	Mariani Luciana	Presente
Bagalini Manolo	Presente	Morrone Andrea	Presente
Bargoni Alessandro	Presente	Nicolai Paolo	Presente
Borraccini Gionata	Presente	Palmucci Gabriele	Presente
Calcinaro Paolo	Presente	Pascali Giulio Cesare	Presente
Candidori Edoardo	Presente	Pascucci Nicola	Presente
Faggio Stefano	Presente	Perticari Lucia	Presente
Falzolgher Cristian	Assente	Pistolesi Sara	Presente
Febi Savino	Presente	Remoli Silvia	Assente
Ferroni Massimo	Presente	Rocchi Luigi	Presente
Fortuna Stefano	Presente	Romanella Luciano	Presente
Gaggia Paola	Presente	Simoni Roberto	Presente
Giacobbi Lorenzo	Presente	Tramannoni Massimo	Presente
Interlenghi Renzo	Presente	Trasatti Francesco	Presente
Lucci Nicola	Presente	Tulli Gianluca	Presente
Luciani Eleonora	Assente	Vallasciani Sandro	Presente
Malvatani Pierluigi	Assente		

Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori:

Torresi Mauro	Presente
Giampieri Mirco	Presente
Di Felice Mariantonietta	Presente
Cerretani Annalisa	Presente
Luciani Ingrid	Presente
Ciarrocchi Alessandro	Presente
Scarfini Alberto Maria	Presente
Lanzidei Micol	Presente

Assume la presidenza Dott. Trasatti Francesco in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina, e dagli scrutatori:

Al Consiglio Comunale

Oggetto: **Approvazione Tariffe Tari 2021.**

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.07.2021 e s.m.i., compresa quella all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale;

VISTI i Piani Finanziari:

-2020 validato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 4 con deliberazione n. 1 assunta in data 31/12/2020;

-2021 validato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 4 con Deliberazione n. 3 assunta in data 01/06/2021 che prevede entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita stabilito per € 5.264.199 (di cui Tv riclassificata € 3.171.995 e Tf riclassificata € 2.092.204),

con provvedimenti assunti in osservanza a quanto previsto dall’articolo 18 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendenti lo schema dei costi complessivi 2020 e 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

DATO ATTO che il conguaglio *ex art. 107*, comma 5, del Dl. n. 18/2020 esposto nel PEF 2020 da recuperare nella tariffa 2021, suddiviso in parte fissa e parte variabile, è inserito in "*Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TV*" e "*Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TF*" PEF 2021.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e del citato Regolamento TARI;

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*" sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

RICORDATO che l'art. 6 D.L. 73/2021 "Sostegni bis" in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle predette attività economiche, la cui ripartizione è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbe conseguenze economiche negative;

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, e pertanto di disporre l'esenzione totale della parte variabile della Tari a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza, come di seguito meglio dettagliato:

- ristoranti cat. 17 rid. 100% parte variabile,
- agriturismo cat. 21 rid. 100% parte variabile,
- bar, caffè, pasticcerie cat. 16 rid. 40% parte variabile,
- palestre rid. 100% parte variabile,
- agenzie viaggi rid. 100% parte variabile
- locali destinati a mostre, esposizioni, convegni rid. 100% parte variabile,
- alberghi cat. 4 rid. 100% parte variabile

Le riduzioni di cui al precedente comma verranno applicate d'ufficio direttamente all'interno dell'importo dovuto sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2021.

PRESO ATTO che:

- la spesa per l'erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività, determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021, trova copertura con le risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021 (Sostegni-bis), previste, con la variazione in discussione nella presente seduta consiliare, al capitolo di uscita nr. 5300/57 del corrente bilancio di previsione;
- l'eventuale somma residua del predetto fondo, in fase di assegnazione definitiva, verrà utilizzata per concedere agevolazioni tari alle utenze non domestiche che

hanno registrato un calo della attività e del relativo fatturato connesso all'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

DATO ATTO CHE per le utenze domestiche sono confermate le detrazioni per figli universitari, con un minimo di sei mesi di contratto di affitto; è confermato il contributo per le famiglie in difficoltà economica a seguito di bando specifico che verrà emanato e farà riferimento anche all'ISEE;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della

pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Tutto ciò premesso e visti gli allegati pareri tecnico, contabile e di conformità dell'azione amministrativa;

si propone al consiglio comunale di deliberare quanto segue:

- DI PRENDERE ATTO dei Piani Economico Finanziari 2020 e 2021 validati dalla competente ATA 4 della Provincia di Fermo;
- DI APPROVARE le tariffe Tari 2021 nella misura che segue:

Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,53	0,54	1,07
FASCIA B	2	0,53	1,07	1,60
FASCIA C	3	0,53	1,34	1,87
FASCIA D	4	0,53	1,74	2,27
FASCIA E	> 4	0,53	2,15	2,68
FASCIA F	B&B, affittacamere e similari	0,53	2,13	2,68

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	1,62	0,99	2,61
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	1,62	0,99	2,61
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,62	1,99	3,61
4	Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1,62	3,54	5,16
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,62	3,33	4,95
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,62	1,67	3,29
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,62	8,29	9,91
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,62	1,67	3,29
9	Discoteche e night club	1,62	4,43	6,05
10	Negozi di generi alimentari	1,64	8,29	9,91
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,62	5,53	7,15
12	Negozi di beni durevoli	1,62	4,43	6,05
13	Attività artigianali tipo botteghe	1,62	4,43	6,05
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,62	4,43	6,05
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,62	19,39	21,01
16	Bar, caffè, pasticceria	1,62	11,09	12,71
17	Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	1,62	13,29	14,91
18	Banchi di mercato genere alimentari	1,62	13,29	14,91
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,62	4,43	6,05
20	Stabilimenti balneari	1,62	1,35	2,97
21	Agriturismo	1,62	2,66	4,28

- DI DARE ATTO che la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche (TV) verrà ridotta con l'assegnazione di contributi finanziati a bilancio comunale e quantificati come le percentuali di seguito indicate per tutte le attività come inquadrate nella categoria Tari di appartenenza e risultante dalla bolletta 2020, sulla base del presupposto che, oltre alla minore produzione di rifiuti considerata nella deliberazione Arera n. 158/2020, si debba tenere nella giusta considerazione anche l'impatto economico/sociale determinato dalla chiusura forzata e dei suoi effetti successivi in termini di obblighi e diverse attitudini dei mercati specifici, limitandosi a non agevolare le attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria:

Cod.	Attività Produttive	TV (€/mq)	Tariffa (% rid.)
4	Alberghi e campeggi (senza ristorante)	3,54	- 100%
16	Bar, caffè, pasticceria	11,09	- 40%
17	Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	13,29	- 100%

Cod.	Attività Produttive	TV (€/mq)	Tariffa (% rid.)
21	Agriturismo	2,66	- 100%

a) cinema, palestre, agenzie viaggi, locali destinati a fiere, manifestazioni e mostre: riduzione del 100% della parte variabile della tariffa.

- DI DARE ATTO che il costo complessivo delle agevolazioni di cui al punto precedente trova copertura con le risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021 (Sostegni-bis) previste, con la variazione in discussione nella presente seduta consiliare, al capitolo di uscita nr. 5300/57 del corrente bilancio di previsione e che le corrispondenti riduzioni verranno applicate dall'Ufficio in sede di bollettazione Tari 2021;
- DI STABILIRE per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 18 comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :
acconto : 31 luglio 2021;
acconto : 30 settembre 2021;
saldo: 02 dicembre 2021.
- DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- DARE ATTO inoltre che la presente deliberazione verrà comunicata all'ATO competente;
- DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Inoltre, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza determinata dalla necessità di dover provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento in tempo utile per la scadenza della 1^ rata, prevista per il 31 luglio.

Oggetto: Approvazione tariffe Tari 2021

Fermo, 18 giugno 2021

Il Responsabile del procedimento
Dott. Vittorio Alessandrini

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 24/06/2021

Parere di regolarità tecnica: favorevole
La Dirigente Settore Bilancio- Tributi
Dott.ssa Federica Paoloni

Fermo, 24/06/2021

Parere di regolarità contabile: nessun impegno
Il Dirigente Settore Bilancio
Dott.ssa Federica Paoloni

Fermo, 24/06/2021

Visto di conformità dell'azione amministrativa

Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

Il Consiglio Comunale

Dato atto che la proposta:

- è corredata dai pareri favorevoli resi ai sensi dell'Art. 49 del T.U.E.L. dal dirigente del Servizio interessato nonché del visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
- è stata esaminata dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 23 giugno 2021;

Dato atto che i contenuti della proposta sono stati illustrati nel corso della discussione svolta in maniera unificata con la precedente "Modifica Regolamento Comunale TARI";

Il Presidente dà atto che sulla proposta è stato presentato un emendamento, a firma del Sindaco, a nome dell'Amministrazione Comunale, riguardo l'integrazione della stessa proposta con un allegato illustrante la ripartizione del carico tributario tra 13e categorie di utenza domestica e non domestica;

l'emendamento, il cui testo è allegato alla presente sotto la lettera "E" viene illustrato dall'Assessore Scarfini:

SCARFINI – ASSESSORE. Grazie presidente. Emendamento della proposta di deliberazione avente ad oggetto. Mi sono dimenticato di ringraziare Annibali mia dirigente ai Tributi, per il lavoro fatto da settembre fino a poco tempo fa, ci tenevo. Emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione tariffe Tari 2021, all'esame del consiglio comunale del 30 giugno. Il sottoscritto sindaco del Comune di Fermo propone emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione tariffe Tari 2021, inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale convocato per il 30 giugno 2021. L'emendamento riguarda l'integrazione della predetta proposta con l'allegato A inerente la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica. Tutto ciò premesso, si propone di sostituire l'attuale capoverso della proposta "rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario alle categorie di utenza domestica e non domestica" come segue "rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario alle categorie di utenza domestica e non domestica esplicita nell'allegato A al punto 5 ed individuato nell'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe secondo criteri razionali, integrando la stessa con la relazione riportata nell'allegato A". stiamo parlando, qui sono presenti anche i tecnici ed il dirigente dell'ufficio, di una relazione tecnica per arrivare alla esplicitazione dovuta da inserire nel documento di copertura dei costi generali e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche. Per farvi un esempio, quando parliamo di costi generali intendiamo lo spazzamento della strada pubblica, del bene pubblico, dei cimiteri, quando parliamo dei costi variabili intendiamo chiaramente il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Queste percentuali si ottengono da criteri base che sono, come abbiamo detto anche prima, esplicito anche prima, la superficie dei mq, la produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata che va a partire dall'anno 2020 da un valore del 65%. La copertura che andiamo a dichiarare dei costi per le utenze domestiche è del 59,37%, mentre la copertura dei costi per le utenze non domestiche è del 40,63%. Grazie.

Dato atto che escono i Consiglieri Bargoni, Lucci e Romanella.

Il Presidente, constatato che non si è provveduto alla designazione degli scrutatori, provvede alla loro nomina nelle persone dei Consiglieri Ferroni, Pascali e Interlenghi e verificata l'assenza di dichiarazioni di voto sull'emendamento, lo pone in votazione.

Visto l'esito della votazione, eseguita in forma palese, mediante alzata di mano:

Presenti:	25
Favorevoli	18
Contrari	-
Astenuti	7 (Fortuna, Giacobbi, Interlenghi, Morroni, Nicolai, Tulli, Vallasciani)

L'emendamento viene accolto. Si dà pertanto atto che la proposta oggetto di trattazione è rettificata nel testo delle premesse, come segue:

il Capoverso "Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica" è sostituito con "Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A al punto 5, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali".

Si allega quindi sotto la lettera "A" il documento citato come tale.

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto:

TRAMANNONI. Grazie Presidente, assessori, Sindaco. Anche io come Gruppo Non Mi Fermo, a nome personale ed a nome del gruppo che rappresento, vorrei ringraziare l'operato della dottoressa Camastra, un operato di alta professionalità che ci ha in questi anni anche guidato e ci ha dato dei consigli molto importanti. Quindi a nome mio ed a nome anche del mio gruppo che rappresento la volevo ringraziare per la sua grande disponibilità e professionalità che ha manifestato in questi anni. Per quanto riguarda le tariffe TARI io mi sento di ringraziare l'operato dell'amministrazione, la passata ed anche questa attuale, perché in questi sei anni è riuscita a mantenere inalterate le tariffe sia domestiche che non domestiche, quindi in questi anni è riuscita a mantenere il servizio allo stesso prezzo sia per i cittadini che per gli esercenti e gli imprenditori di Fermo. In più è riuscita anche a migliorare il servizio, quindi come già è stato detto precedentemente, siamo riusciti ad ottenere quel 65% di raccolta differenziata che ci ha permesso di evitare le multe che puntualmente negli anni precedenti andavamo incontro. In più è stata molto attenta anche alle utenze domestiche, è stata molto attenta alle esigenze delle famiglie, quindi è riuscita a scontare perlomeno una rata delle tre rate preposte, anche per le famiglie reddito basso. Inoltre ha scorporato per tutti gli studenti universitari fuori sede, ha scorporato, diciamo, queste persone che risiedevano a Fermo quindi il fatto di avere una tariffa più agevolata, anche per quelle famiglie che avevano queste persone all'interno del loro nucleo familiare. Inoltre, non da meno, in questo ultimo periodo, specialmente in questo periodo di pandemia, è stata molto attenta e vicina a tutte quelle attività e quegli esercenti e quegli imprenditori che hanno subito maggiormente questo periodo di pandemia e sono dovuti restare parecchi giorni chiusi, anzi parecchi mesi chiusi. Quindi

mantenere inalterato il canone, diciamo le tariffe, non fa altro che dare un plauso a questa amministrazione, quindi io a nome del mio gruppo voteremo favorevolmente alla nuova tariffazione TARI.

Dato atto che rientrano i Consiglieri Bargoni, Lucci e Romanella.

Esaurite le dichiarazioni voto, il Presidente pone a votazione il provvedimento, così come emendato.

Visto l'esito della votazione, eseguita in forma palese, mediante alzata di mano:

Presenti: 28
 Favorevoli 20
 Contrari 1 (Fortuna)
 Astenuti 7 (Giacobbi, Interlenghi, Morroni, Nicolai, Romanella, Tulli, Vallasciani)

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO dei Piani Economico Finanziari 2020 e 2021 validati dalla competente ATA 4 della Provincia di Fermo;
2. DI APPROVARE le tariffe Tari 2021 nella misura che segue:

Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,53	0,54	1,07
FASCIA B	2	0,53	1,07	1,60
FASCIA C	3	0,53	1,34	1,87
FASCIA D	4	0,53	1,74	2,27
FASCIA E	> 4	0,53	2,15	2,68
FASCIA F	B&B, affittacamere e similari	0,53	2,13	2,68

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	1,62	0,99	2,61
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	1,62	0,99	2,61
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,62	1,99	3,61
4	Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1,62	3,54	5,16
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,62	3,33	4,95
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,62	1,67	3,29
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,62	8,29	9,91

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,62	1,67	3,29
9	Discoteche e night club	1,62	4,43	6,05
10	Negozi di generi alimentari	1,64	8,29	9,91
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,62	5,53	7,15
12	Negozi di beni durevoli	1,62	4,43	6,05
13	Attività artigianali tipo botteghe	1,62	4,43	6,05
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,62	4,43	6,05
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,62	19,39	21,01
16	Bar, caffè, pasticceria	1,62	11,09	12,71
17	Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	1,62	13,29	14,91
18	Banchi di mercato genere alimentari	1,62	13,29	14,91
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,62	4,43	6,05
20	Stabilimenti balneari	1,62	1,35	2,97
21	Agriturismo	1,62	2,66	4,28

3. DI DARE ATTO che la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche (TV) verrà ridotta con l'assegnazione di contributi finanziati a bilancio comunale e quantificati come le percentuali di seguito indicate per tutte le attività come inquadrate nella categoria Tari di appartenenza e risultante dalla bolletta 2020, sulla base del presupposto che, oltre alla minore produzione di rifiuti considerata nella deliberazione Arera n. 158/2020, si debba tenere nella giusta considerazione anche l'impatto economico/sociale determinato dalla chiusura forzata e dei suoi effetti successivi in termini di obblighi e diverse attitudini dei mercati specifici, limitandosi a non agevolare le attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria:

Cod.	Attività Produttive	TV (€/mq)	Tariffa (% rid.)
4	Alberghi e campeggi (senza ristorante)	3,54	- 100%
16	Bar, caffè, pasticceria	11,09	- 40%
17	Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	13,29	- 100%
21	Agriturismo	2,66	- 100%

a) cinema, palestre, agenzie viaggi, locali destinati a fiere, manifestazioni e mostre: riduzione del 100% della parte variabile della tariffa.

4. DI DARE ATTO che il costo complessivo delle agevolazioni di cui al punto precedente trova copertura con le risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021 (Sostegni-bis) previste, con la variazione in discussione nella presente seduta consiliare, al capitolo di uscita nr. 5300/57 del corrente bilancio di previsione e che le corrispondenti riduzioni verranno applicate dall'Ufficio in sede di bollettazione Tari 2021;

5. DI STABILIRE per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 18 comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :
 - o acconto : 31 luglio 2021;
 - o acconto : 30 settembre 2021;
 - o saldo: 02 dicembre 2021.
6. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
7. DI DARE ATTO inoltre che la presente deliberazione verrà comunicata all'ATO competente.
8. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza determinata dalla necessità di dover provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento in tempo utile per la scadenza della 1^a rata, prevista per il 31 luglio, viene posta a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, con esito:

Presenti: 28
Favorevoli 20
Contrari 1 (Fortuna)
Astenuiti 7 (Giacobbi, Interlenghi, Morroni, Nicolai, Romanella, Tulli, Vallasciani)

Il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Dott. Trasatti Francesco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Fermo lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, lì _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina